



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

dal Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

e dal Ministro della difesa (CROSETTO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

INDICE

| | | |
|-------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 12 |
| Disegno di legge | » | 39 |
| Testo del decreto-legge | » | 40 |

ONOREVOLI SENATORI. –

L'articolo 1, comma 1, risponde alla necessità e all'urgenza di riconoscere contributi ai soggetti privati titolari di immobili con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso.

Il Commissario straordinario, in particolare, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Il comma 2 prevede, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

L'articolo 2 risponde alla necessità e all'urgenza di accelerare le procedure di ristoro nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, con la finalità di garantire il rientro della popolazione nelle proprie abitazioni.

In particolare, al fine di promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale, liberando al contempo le aree a maggiore pericolosità idrogeologica anche a seguito degli studi preliminari del Piano speciale sul dissesto, la disposizione prevede la possibilità, per imprese e famiglie, di:



- a) acquistare aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale e totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
- b) acquistare immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

La norma prevede, inoltre, che le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma 3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisite, mediante provvedimenti adottati con ordinanza dal Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

I contributi di cui al comma 3-bis sono, inoltre, alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

L'articolo 3 apporta modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

In particolare, la disposizione risponde alla necessità e all'urgenza di assicurare l'efficienza dell'azione di controllo, ampliando il novero dei soggetti istituzionali di cui il Commissario straordinario può avvalersi per effettuare le verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata.

A tali fini, si prevede la possibilità di avvalimento, mediante convenzioni non onerose, di organi statali e di enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici;

Il medesimo articolo consente di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo sulla base di sorteggio, ma anche in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo; ciò, allo scopo di assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza ed al fine di prevenire e contrastare ogni condotta illecita correlata alla percezione o all'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche;

L'articolo 4, commi 1 e 2, proroga il termine finale dell'incarico commissariale, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al 31 dicembre 2024.

L'articolo 4, comma 3, consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite da Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto



dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

In particolare, la disposizione risponde alla necessità e all'urgenza di permettere la selezione di personale da adibire alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione.

Gli enti locali possono attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere anche alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Soltanto nelle ipotesi in cui nelle graduatorie in parola non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e **previo colloquio**, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità: il carattere temporaneo degli incarichi di lavoro e la necessità di provvedere celermente al relativo reclutamento – funzionale ad assumere unità di personale da impiegare nell'ambito dei procedimenti di ricostruzione post-calamità, aventi ad oggetto interventi spesso urgenti, essenziali per la messa in sicurezza del territorio e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento calamitoso – giustificano la previsione di una procedura selettiva accelerata, comunque rispettosa dei principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

L'articolo 5 risponde alla necessità e all'urgenza di permettere una più rapida realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, di ricostruzione e di ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali, attribuendo al Commissario straordinario il potere di individuare quali soggetti attuatori, con propri provvedimenti - indipendentemente dalla titolarità delle opere o dei beni da ricostruire, riparare o ripristinare - oltre agli enti menzionati dall'articolo 20-nonies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di bonifica), le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, nonché le aziende unità sanitarie locali.

La disposizione prevede, altresì, la possibilità di individuare quali soggetti attuatori le Istituzioni AFAM limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.



In tale maniera si demanda al Commissario straordinario la possibilità di individuare il soggetto attuatore che possieda le competenze e le capacità maggiormente adeguate, valutate le circostanze concrete, per provvedere con tempestività alla realizzazione dell'intervento programmato.

L'articolo 6 risponde alla necessità e all'urgenza di consentire di operare efficacemente sul dissesto di versante che interseca vaste fasce di territorio collinare e montano nei territori colpiti, ove insistono diverse Amministrazioni locali e proprietà private.

In relazione alla complessità del quadro della situazione, occorre attuare interventi di difesa del suolo su ampia scala, coordinati da soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico e dotati di idonee capacità progettuali ed esecutive, ovviando alle difficoltà palesate dalle Amministrazioni locali e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata.

I fenomeni di dissesto di versante incombono, tra l'altro, sulle infrastrutture viarie e ferroviarie del Gruppo FS, che dispone di società controllate, operative in ambito nazionale e internazionale, in grado di poter offrire una risposta ben oltre la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture, sino cioè ai centri di innesco dei movimenti franosi, garantendo un contributo securitario di più ampia scala e inestimabile valore per tutto il territorio.

Per tali ragioni, la previsione di comprendere nei piani speciali anche le infrastrutture ferroviarie consente al Commissario straordinario di operare per contrastare le situazioni di dissesto idrogeologico.

Gli emendamenti al comma 3 dell'articolo 20-novies e l'inserimento del comma 3-bis attribuiscono, in particolare, alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell'effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie nonché precisa che la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'articolo 7 assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



La proposta risponde alla necessità ed urgenza di risolvere i dubbi interpretativi sopra citati, per assicurare l'assegnazione agli Uffici speciali per la ricostruzione le risorse occorrenti per fare fronte, nel corso del corrente esercizio, alle proprie esigenze di funzionamento.

In particolare, la disposizione chiarisce che tra le risorse assegnabili dal CIPRESS ai sensi dell'articolo 1, comma 437 cit., sono da annoverare anche le spese di funzionamento e di gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione, trattandosi di Uffici aventi quale finalità istituzionale proprio l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Si tratta, peraltro, di soluzione già accolta nelle annualità precedenti attraverso l'adozione di apposite delibere CIPRESS (cfr. delibere nn. 53 del 27 Dicembre 2022, 88 del 22 Dicembre 2021 e n. 71 del 26 Novembre 2020, sottoposte a registrazione presso la Corte dei conti).

L'articolo 8 risponde alla necessità e all'urgenza di consentire, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente, di attivare il riconoscimento dei contributi per il danno ai privati e alle attività produttive ex articolo 25, comma 2, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 anche per gli anni 2022 e 2023, attualmente privi -salve specifiche maxi-emergenze per le quali si è provveduto con provvedimenti appositi (si vedano gli eventi occorsi nelle Marche a settembre 2022, ad Ischia nel novembre 2022 e in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023) - di copertura giuridica.

A tali fini, si estende l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1 giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023.

L'articolo 9 estende, nei confronti dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Considerato che le assunzioni di personale effettuabili dalla suddetta Agenzia ai sensi del citato regime speciale di reclutamento avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca disposizioni urgenti finalizzate a garantire il massimo livello di sicurezza in occasione dello svolgimento del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024, che renderà



necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo.

Pertanto, l'**articolo** autorizza gli adeguati stanziamenti straordinari, necessari a incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo predisposti dalle forze di polizia, prevedendo, al **comma 1**, una spesa di euro 13.950.130,00 per l'anno 2024, di cui euro 4.676.230 per le spese di personale e 9.273.900 euro per le spese di funzionamento.

Con il **comma 2** viene, invece, incrementato il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di ulteriori 1.500 unità, con un'autorizzazione di spesa di 3.755.149,00 euro per l'anno 2024.

Sempre nell'ottica di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del Vertice internazionale in parola, il successivo **comma 3** prevede altresì l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi per i quali è autorizzata la spesa di euro 5.750.718,00 per l'anno 2024, di cui 334.993,00 euro per spese di personale.

Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego - 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per il personale impiegato, invece, negli assetti di difesa aerea e marittima verrà corrisposto il compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Il successivo **comma 4** prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di euro 1.810.282,00 per consentire il lavoro straordinario da effettuarsi in detto periodo e assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento in questione. In particolare, nel periodo indicato, risulta necessaria l'implementazione dei turni di servizio delle squadre dei vigili del fuoco che devono assicurare presso la sede dell'evento il programmato dispositivo di soccorso tecnico urgente, elaborato sulla base degli scenari di rischio analizzati. Alle maggiori esigenze connesse all'evento non si può far fronte con le assunzioni straordinarie nella qualifica di vigile del fuoco, autorizzate da specifiche disposizioni di legge in quanto i tempi di assunzione e di formazione obbligatoria risultano incompatibili con le suddette date.



La definizione delle procedure assunzionali, vista anche la peculiarità formativa che caratterizza il reclutamento degli operatori del soccorso, evidenzia l'esigenza di un differimento delle date inizialmente previste da disposizioni normative specifiche a non prima del 31 dicembre 2024. Nelle more del completamento delle predette procedure assunzionali, diviene inevitabile ricorrere alle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale in servizio per fronteggiare l'impegno correlato ai servizi di soccorso che l'urgenza, la delicatezza e l'importanza dell'evento richiedono.

Il **comma 5**, pertanto, dispone che, con riguardo alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente a 250 unità nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco da assumere non prima del 1° ottobre 2023, le stesse abbiano decorrenza non prima del 31 dicembre 2024, nel limite massimo di 229 unità; tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020.

Il **comma 6** precisa che le spese inerenti al trattamento economico accessorio dell'articolo in esame, si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Infine, il **comma 7** indica la copertura finanziaria specificando che agli oneri complessivi di euro 25.266.279,00, si provvede, quanto a euro 23.455.997,00, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2017, mentre per la somma di euro 1.810.282,00 si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5.

L'articolo 11 chiarisce le modalità di azione della Fondazione "Milano Cortina 2026", offrendo – in termini di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 - un contributo di chiarezza in ordine alla natura giuridica della Fondazione e alle norme che ne regolano le attività, così da garantire un quadro giuridico certo per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'ambito temporale immediato e predefinito imposto dalle predette competizioni.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, infatti, già prevede che la Fondazione opera "in regime di diritto privato", quale Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, per lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi a questi relativi.



Inoltre, con riferimento alla analoga figura del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici di Torino 2006, il TAR per il Piemonte, nella pronuncia n. 362 del 2004, ha avuto modo di chiarire che alla stessa non compete la qualifica di “organismo di diritto pubblico”, difettando il requisito dell’essere costituita per il soddisfacimento di “esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”. E già in precedenza anche la commissione Europea nell’ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002 aveva precisato che il Comitato organizzatore era chiamato a svolgere attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all’evento.

Con più specifico riferimento alla Fondazione “Milano Cortina 2026”, la sua natura giuridica è stata esaminata e chiarita in quattro distinti pareri resi dall’Avvocatura Generale dello Stato, che hanno avuto modo di chiarire univocamente – con riferimento a vari aspetti operativi (dalla non applicazione del codice appalti al regime delle garanzie o dei compensi e della gestione dei fondi) e anche attraverso l’analisi della giurisprudenza – come la Fondazione non possa essere qualificata alla stregua di un organismo di diritto pubblico né di un ente o soggetto aggiudicatore, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che opera e agisce in regime di diritto privato nello svolgimento di attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, operando sul mercato secondo logiche imprenditoriali e non per finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. pareri Avvocatura Generale dello Stato, 24 giugno 2020, prot. n. 322018; 28 luglio 2020, prot. n. 387079; 16 febbraio 2021, prot. n. 105409; 16 marzo 2021, prot. n. 173843). In questo senso, l’Avvocatura Generale ha correttamente valorizzato la circostanza che la Fondazione svolge attività tipicamente commerciale, di comunicazione e promozione dell’evento olimpico sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi, mentre viene affidata ad altro soggetto – vale a dire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» - l’attività di realizzazione delle opere necessario allo svolgimento dei Giochi.

Al fine di dare certezza al quadro giuridico – offrendo i chiarimenti necessari a favorire le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 – la norma, di interpretazione autentica della disposizione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera “*in regime di diritto privato*”), chiarisce: **al comma 1**, che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico; **al comma 2**, sempre in via di interpretazione autentica rispetto alla norma di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera “*in regime di diritto privato*”) che la Fondazione



“Milano Cortina 2026” opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

L’articolo 12 regola l’entrata in vigore del decreto-legge.



RELAZIONE TECNICA

L'articolo 1, al comma 1, attribuisce al Commissario straordinario il potere di concedere contributi ai soggetti privati, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso.

Il Commissario straordinario, in particolare, riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa.

I contributi sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei medesimi beni mobili.

Ipotizzando una platea di aventi diritto al contributo pari a 35.000 soggetti, si stima un importo complessivo di 210.000.000 euro (35.000 x 6.000 euro).

I contributi, sommati agli eventuali indennizzi, risarcimenti, contributi o ristori comunque denominati ad altro titolo ricevuti dal beneficiario in relazione ai beni mobili distrutti o gravemente danneggiati, non possono in ogni caso eccedere il valore dei medesimi beni.

La disposizione, non incidente sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a., **non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**, in quanto abilita il Commissario straordinario alla concessione di una nuova tipologia di contributi a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Il comma 2 prevede, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, il trasferimento della somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, per l'anno 2024, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Sulla base e nei limiti delle risorse disponibili in contabilità speciale, anche tenuto conto del trasferimento operato ai sensi del comma 2, potrà procedere alla concessione dei contributi regolati dall'articolo 1, comma 1.

L'articolo 2 consente di disciplinare, mediante provvedimenti ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit., l'erogazione dei contributi in senso più favorevole ai



soggetti danneggiati (privati e imprese), consentendo la delocalizzazione in aree a minore pericolosità idrogeologica.

Sul piano finanziario, la concessione dei contributi per l'acquisto di aree alternative e per l'acquisto di immobili disponibili sul mercato avviene nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge n. 61 del 2023, su cui gravano anche gli oneri per la demolizione degli immobili non ricostruibili *in loco*.

Con riferimento alle azioni amministrative sottese alla disposizione, si osserva che l'iter concessorio è analogo a quello previsto per i contributi per la riparazione, la ricostruzione e il ripristino, occorrendo pur sempre valutare la ricorrenza dei presupposti per l'ammissione alla pubblica contribuzione: la differenza, sul piano amministrativo, è apprezzabile in relazione al contenuto del provvedimento conclusivo, che, sebbene avente ad oggetto l'erogazione di una somma di denaro (al pari di quanto avviene per i contributi di cui al comma 3 dell'articolo 20-*sexies* del decreto legge n. 61 del 2023 cit.), è volto a consentire, anziché l'esecuzione di interventi edilizi sull'immobile danneggiato, l'acquisto di aree o di immobili alternativi.

Altra differenza concerne la necessità di provvedere alla demolizione dell'immobile danneggiato: in particolare, il Commissario straordinario, una volta concesso il contributo, provvede ad adottare apposita ordinanza per il trasferimento dell'immobile danneggiato (già di titolarità del beneficiario del contributo) al patrimonio comunale dell'ente locale, affinché il Comune stesso, in tale modo divenuto proprietario, proceda alla materiale demolizione del bene acquisito con oneri a carico della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Al momento non si dispone del dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili che potrebbero essere avanzate dai soggetti beneficiari, al ricorrere dei requisiti delineati dalla disposizione: il decreto-legge n. 61 del 2023 cit., del resto, stanziava risorse finanziarie non sulla base di un quadro certo di interventi, ma in relazione agli areali interessati dagli eventi calamitosi del maggio 2023. Il Commissario straordinario è, infatti, incaricato di una ricognizione delle esigenze di ricostruzione, fase avviata ed in corso e destinata a stabilizzarsi, nel novero complessivo del quadro esigenziale, soltanto all'esito dell'aggiornamento della pianificazione di bacino, ancora non avvenuta. In ogni caso, i contributi per la delocalizzazione sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione.

Anche in assenza della disposizione, peraltro, tali costi di demolizione, in quanto relativi ad immobili non ricostruibili *in loco*, sarebbero comunque idonee a gravare sulle risorse attualmente assegnate in contabilità speciale, facendosi questione di aree oggetto di complessivo riassetto su iniziativa pubblica: in particolare, le delocalizzazioni possono essere operate soltanto nel caso in cui gli edifici



si trovino nelle aree di pericolosità e rischio idrogeologico e al di fuori del perimetro urbanizzato; ciò, al fine di permettere la realizzazione degli interventi di ricostruzione pubblica già programmati, per la messa in sicurezza dei corsi d'acqua e dei versanti. Di conseguenza, la previsione dei costi di demolizione e smaltimento deve ritenersi già compresa nel quadro economico degli interventi in esame, perché gli immobili oggetto di delocalizzazione sono acquisiti alla disponibilità del patrimonio pubblico e, quindi, dei Soggetti attuatori che procederanno alla loro demolizione per la realizzazione delle opere di difesa idrogeologica già programmate.

Alla luce dei rilievi svolti, rispetto a quanto previsto dalla disciplina attualmente vigente, l'introduzione del contributo per la delocalizzazione non ha effetti a carico della finanza pubblica nei rapporti con i soggetti beneficiari. La disposizione, inoltre, non incide sulle risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi PNRR di cui alla misura M2C4, Investimento 2.1 a.

L'articolo 3 apporta modificazioni alla disciplina sulla procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi per la ricostruzione privata.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che:

- la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dei controlli a campione, di organi statali o di enti pubblici è subordinata alla stipulazione di convenzioni non onerose, con la conseguenza che il Commissario straordinario può ricorrere all'istituto dell'avvalimento nelle sole ipotesi in cui gli organi o gli enti avvalsi possano svolgere le relative attività ispettive, coerenti con la propria missione istituzionale, mediante l'impiego delle ordinarie risorse personali e finanziarie;
- la possibilità di individuare i soggetti da sottoporre a controllo anche mediante indicatori di rischio - anziché attraverso il sorteggio - assume natura ordinamentale, traducendosi in una alternativa procedimentale praticabile con l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nella disponibilità della struttura commissariale.

L'articolo 4, commi 1 e 2, proroga l'incarico del Commissario straordinario alla ricostruzione e la relativa struttura di supporto. All'attuazione della disposizione si provvede a valere sulle risorse finanziarie previste a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023: infatti, a fronte di 10 milioni complessivi stanziati per gli anni 2023 e 2024, destinati alla contabilità speciale del Commissario straordinario alla ricostruzione, sono stati impegnati circa 2,9 milioni di euro per obbligazioni giuridicamente perfezionate e saranno impegnati ulteriori 3,8 milioni di euro per esigenze connesse alla prosecuzione della struttura sino al 31.12.2024. Pertanto, le predette risorse sono sufficienti per l'intero anno.



In particolare, si precisa che le risorse già impegnate a valere sulle somme di cui all'articolo 20-ter, comma 6, sono riferite a:

- servizi informatici (licenze Microsoft 365 e sviluppo piattaforma informativa, fruizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del Sistema Informativo Agricolo Nazionale SIAN), per un importo complessivo di circa 957.500 euro;

- oneri connessi con la nomina quale soggetto attuatore delle regioni, in relazione allo sviluppo e alla gestione della piattaforma regionale finalizzata alla ricezione e alla trasmissione delle istanze di concessione dei contributi, per un importo di circa 600.000 euro;

- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 102.500 euro;

- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto svolte in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.240.000 euro (onere consolidato al 31.03.2024) e di circa 1.240.000 euro quale ulteriore spesa presumibile al 30.6.2024.

In merito alla stima degli impegni da assumere per il proseguo delle attività di supporto al funzionamento della struttura commissariale, sono state individuate le seguenti voci di spesa:

- manutenzione evolutiva della piattaforma informativa a supporto delle attività connesse con la concessione di contributi di ricostruzione pubblica e privata, mediante adesione ad Accordo Quadro MASAF, per un importo di circa 1.100.000 euro;

- oneri discendenti dalla stipula dei contratti professionali per i consulenti del Commissario straordinario, per un importo di circa 60.000 euro;

- indennità corrisposta al personale militare inquadrato nella struttura di supporto e indennità di missione discendente dalle attività di supporto diretto ed indiretto da svolgere in relazione alle visite e/o ricognizioni condotte nelle aree colpite dall'alluvione, per un importo di circa 1.340.000 euro.

Il trattamento economico del Commissario straordinario, ove nominato tra dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è costituito, in parte, da una componente a carico dell'Amministrazione di appartenenza, pari al trattamento economico (fisso e accessorio) in godimento, con conseguente assenza di maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in altra parte, dal trattamento previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, fermi rimanendo i limiti reddituali di legge.

In ordine all'assegnazione del personale alla struttura di supporto al Commissario straordinario, si conferma che questi conservano il trattamento economico in godimento, fisso e accessorio, riferito



all'incarico principale ove mantenuto, con conseguente mancata emersione di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono state determinate le specifiche indennità spettanti al citato personale, nei limiti delle somme confluente sulla contabilità speciale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100.

A tale ultimo riguardo, le indennità suscettibili di essere previste nel decreto istitutivo della struttura di supporto, in aggiunta al trattamento in godimento, non possono eccedere la somma forfettaria giornaliera pari a 120 euro.

L'onere massimo complessivo di spesa fino al 31 dicembre 2024, tenuto conto della previsione massima di 60 unità di personale facente parte della struttura di supporto, è pari a 1.296.000 di euro:

| Onere mensile/ pro-capite | Un. personale | Onere mensile | Onere fino al 31.12.2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|
| 3.600,00 € | 60 | 216.000,00 € | 1.296.000,00 € |

I citati oneri trovano copertura nei limiti delle disponibilità previste dal comma 6, ovvero nei limiti delle disponibilità esistenti presso la contabilità speciale intestata al Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), del decreto-legge n. 61 del 2023.

L'articolo 4, comma 3, consente di specificare le modalità attraverso cui gli enti locali possono assumere le unità di personale ripartite da Commissario straordinario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-septies, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che lo svolgimento di procedure selettive accelerate, in ragione dei relativi elementi di semplificazione, non richiede l'impegno di risorse umane o strumentali ulteriori rispetto a quelle nella disponibilità delle Amministrazioni precedenti. Il comma è volto, infatti, soltanto a definire una nuova disciplina procedurale sulle modalità di reclutamento da parte degli enti locali interessati.

L'articolo 5 attribuisce al Commissario straordinario il potere di individuare quali soggetti attuatori, con propri provvedimenti, oltre agli enti menzionati dall'articolo 20-nonies, commi 1 e 2, decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, cit. (regioni, Ministero della cultura, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Agenzia del demanio, diocesi, enti locali, enti di governo degli ambiti ottimali, consorzi di



bonifica), le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni, gli enti pubblici economici, le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati, le aziende unità sanitarie locali, nonché le Istituzioni AFAM (in quest'ultimo caso limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea)

La disposizione assume natura ordinamentale, attribuendo al Commissario alla ricostruzione il potere di individuazione del soggetto attuatore da incaricare delle attività occorrenti alla realizzazione dell'intervento programmato.

Le attività di realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi possono essere svolte dal soggetto competente ex articolo 20-*nonies*, comma 1, decreto-legge n. 61 del 2023 cit. ovvero dal soggetto individuato dal Commissario straordinario ai sensi della disposizione in parola nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo già stanziato per gli interventi di ricostruzione pubblica.

Con riferimento alle attività svolte dalle Amministrazioni contemplate nel comma 1 dell'articolo, esse non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendo provvedere le Amministrazioni nell'ambito delle risorse ordinariamente a propria disposizione per lo svolgimento delle funzioni istituzionali assegnate.

Con riferimento alle attività svolte da organismi *in house* e da società partecipate, esse parimenti non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I compensi riconosciuti sono definiti in specifiche convenzioni nel limite massimo del 12,5 per cento del quadro economico dell'intervento, a titolo di onere di investimento, esclusivamente in favore di ANAS s.p.a., ai sensi dell'articolo 36, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, mentre per le altre società *in house*, opportunamente convenzionate, potrà essere riconosciuto quale onere una quota non superiore al 2%.

Con particolare riguardo alla posizione di ANAS s.p.a., si osserva ulteriormente che la percentuale del 12,5% viene riconosciuta a fronte di attività riguardanti l'intera filiera contrattuale della progettazione-affidamento ed esecuzione delle opere per contenimento e messa in sicurezza del dissesto che incide sui sedimi stradali. Del resto, l'esigenza di individuare in ANAS s.p.a. il soggetto attuatore unitario in relazione alle infrastrutture stradali discende dalla necessità di trattare unitariamente il dissesto di versante, in termini di analisi, valutazione, progettazione ed esecuzione, affinché gli interventi possano essere risolutivi ed efficaci. La percentuale del 12,5%, gravante sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del commissario per i citati interventi di messa in sicurezza, in definitiva, remunera ANAS s.p.a. dei costi indiretti che la società deve sostenere per dedicare, in via esclusiva, propri assetti operativi e relative strutture a favore della messa in sicurezza del dissesto di versante.



L'impiego di ANAS s.p.a. quale soggetto attuatore è, comunque, già previsto dall'articolo 20-nonies, comma 3, del decreto-legge n. 61 del 2023, sia per interventi sulle infrastrutture di competenza, che per lavori a favore di Enti locali, al fine di fronteggiare eventuali limitate capacità operative.

Alla luce di quanto osservato, dall'attuazione della disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 6 attribuisce alla società RFI s.p.a. la competenza ad intervenire sui versanti che incombono sulle ferrovie di proprietà del Gruppo FS, in ragione dell'effettiva capacità operativa dalla stessa posseduta. Ai fini della definizione degli interventi affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio, la disposizione prevede la sottoscrizione di apposita convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI s.p.a., di cui deve essere data comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione prevede anche una finalizzazione delle risorse, nel limite di 255 milioni di euro comprensivi di IVA, per le infrastrutture ferroviarie nonché precisa che la sottoscrizione della convenzione quadro tra il Commissario straordinario e la società RFI avviene con oneri a carico dei quadri economici degli interventi; in sede di convenzione occorre anche definire gli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI. Degli interventi oggetto di convenzione è data anche evidenza nel contratto di programma - parte servizi - stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

In merito, si segnala che il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non conteneva un elenco dettagliato degli interventi di ricostruzione da attuare, ma indicava le aree territoriali interessate dai lavori di messa in sicurezza, basandosi su una stima preliminare dei danni riscontrati, che già includevano, quindi, anche le infrastrutture ferroviarie seppure non espressamente citate. Solo successivamente è stato possibile delineare con precisione l'entità dei danni, includendo anche gli effetti di ottantamila frane, molte delle quali hanno interessato direttamente le infrastrutture stradali e ferroviarie.

Pertanto, con la disposizione in esame, non si prevede il finanziamento di nuovi interventi oltre quelli già stabiliti ex lege, ma si disciplinano le modalità di ricostruzione, a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente, relative a specifiche categorie di interventi, riguardanti anche le infrastrutture ferroviarie e stradali. In tale contesto, sono stati individuati, di concerto con le regioni interessate dagli eventi alluvionali, interventi per la messa in sicurezza del territorio, per un importo stimato di complessivi 255 milioni di euro, che saranno specificamente dettagliati in allegato in apposita ordinanza commissariale, integrando il piano complessivo delle opere di ricostruzione pubblica finora elaborato dal Commissario straordinario, per un importo pari a complessivi 1,6 miliardi di euro.



L'impegno finanziario previsionale inerente alle ferrovie e alle strade riflette l'importanza attribuita alla sicurezza di tali infrastrutture critiche, le quali richiedono interventi immediati e specifici per garantire la loro funzionalità e sicurezza. Gli interventi previsti comprendono la stabilizzazione del terreno, il ripristino delle strutture danneggiate e l'adozione di misure preventive per ridurre il rischio di future frane e smottamenti.

Inoltre, la regolamentazione delle modalità di ricostruzione consente di pianificare e coordinare meglio le opere necessarie, assicurando che le risorse siano allocate in modo efficace e che gli interventi siano realizzati secondo un programma ben definito, onde consentire di affrontare le emergenze immediate, nonché di costruire una base solida per lo sviluppo futuro delle infrastrutture pubbliche.

In sintesi, la disposizione in esame non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto realizzati a valere sui complessivi stanziamenti a legislazione vigente di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ottimizzandone e massimizzandone l'impiego anche per gli interventi sulle infrastrutture ferroviarie e stradali.

Tale norma mira quindi a conferire autonoma rilevanza alle infrastrutture ferroviarie, classificandole non più nei piani speciali settoriali di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettere a) e c), ma nel piano speciale dedicato alle infrastrutture di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera e).

Si rileva, inoltre, che la maggior parte degli interventi in esame, al ricorrere delle prescritte condizionalità, rientreranno nell'ambito della misura PNRR M2C4 2.1a, di cui il Commissario straordinario alla ricostruzione è titolare, relativa ad un investimento pari a 1,2 miliardi di euro.

La previsione dell'avvalimento di RFI quale soggetto attuatore non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la convenzione quadro da sottoscrivere con il Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 20-*octies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, non è a titolo oneroso e che le spese tecniche dovute a RFI per l'attività di progettazione, direzione lavori, collaudo ed altre attività tecniche rientrano, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, tra le "somme a disposizione" nell'ambito dei quadri economici degli interventi di ricostruzione pubblica da realizzare.

Con riguardo al comma 2, si evidenzia che la copertura finanziaria per gli interventi realizzati a cura di ANAS è assicurata a valere sulle complessive risorse assegnate al Commissario straordinario, di cui all'articolo 20-*quinquies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. In particolare, la citata società potrà avvalersi, in via di anticipazione, ove disponibili, delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge



28 dicembre 2015, n. 208 e richiedere il successivo ristoro delle stesse al Commissario straordinario, ovvero provvedere a presentare istanza di finanziamento alla struttura di supporto del Commissario straordinario, secondo le modalità operative che saranno disciplinate con ordinanza commissariale.

Si segnala, infine, che, nel peculiare contesto post alluvione, gli interventi di messa in sicurezza e definitivo ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali e ferroviarie (qualunque sia il proprietario e/o gestore) comprendono necessariamente opere di contrasto ai movimenti franosi innescati dagli eventi alluvionali e che incombono direttamente sulle aree adiacenti a dette infrastrutture. Le aree limitrofe alle infrastrutture stradali e ferroviarie possono essere aree demaniali in uso ad amministrazioni pubbliche ovvero aree private. Ove si rileveranno situazioni di pericolo per la presenza di frane ancora attive, dette aree verranno occupate temporaneamente per l'esecuzione di necessari lavori di regimazione idraulica e difesa idrogeologica che dovrebbero altrimenti svolgere, sempre a valere sulle risorse commissariali, altri soggetti pubblici e/o privati, con limitate capacità operative (i.e. piccoli comuni montani) ovvero potenzialmente non in condizione di intervenire (alcuni soggetti privati). Si tratta di interventi che saranno svolti da un unico soggetto attuatore anziché con il ricorso di più soggetti, a garanzia di certezza del risultato e di efficienza nell'impiego delle stesse risorse pubbliche.

Si evidenzia, altresì, che l'ambito di riferimento di tali interventi, per i quali valgono le richiamate considerazioni, è quello dei piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio, finanziati dalle ordinanze già emanate e di prossima emanazione, che trovano copertura nelle disponibilità finanziarie della contabilità speciale del Commissario straordinario.

I piani speciali rappresentano, invece, un ambito di pianificazione di medio - lungo termine e successivo a quello dei richiamati piani urgenti per la messa in sicurezza del territorio. Tali piani speciali sono attualmente oggetto di studio con le regioni interessate e saranno disciplinati in successivi provvedimenti commissariali, sulla base delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 7 assume carattere interpretativo ed è volta a risolvere i dubbi applicativi emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Dalla disposizione non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto resta ferma la quota finanziaria già prevista dall'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da assegnare al finanziamento dei servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, nel cui ambito andranno ricomprese, in linea con i precedenti riparti, anche le spese di gestione e di funzionamento dei predetti Uffici speciali per la ricostruzione.



L'articolo 8 consente di estendere l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023.

Sul piano finanziario, si osserva che, con l'adozione delle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) nn. 1009/2023 e 1039/2023 sono stati integralmente soddisfatti i fabbisogni per gli eventi 2019 e 2020 come da tabelle di riepilogo riportate di seguito:

| EVENTI | FABBISOGNI | Quota trasferita nel 2023 | Quota da trasferire nel 2024 |
|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2019-2020 (OCDPC 1009/2023) | 115.233.658,54 € | 87.000.000,00 € | 28.233.658,54 € |
| 2019-2020 (OCDPC 1039/2023) | 1.973.459,43 € | 1.489.937,68 € | 483.521,75 € |
| TOTALE FINALIZZATO | 117.207.117,97 € | 88.489.937,68 € | 28.717.180,29 € |

Disponibilità residue 24.792.882,03 € (=142.000.000,00 - 117.207.117,97)

Al riguardo, per quanto concerne l'OCDPC n.1039/2023 (volta a ripartire le risorse per gli eventi 2019-2020 anche in favore delle regioni che hanno fornito successivamente, rispetto alla tempistica originariamente prefissata, i dati richiesti), si precisa che con l'art. 1 del predetto provvedimento è stato previsto un dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni ammissibili per gli eventi in questione di cui all'ivi allegata tabella A pari a complessivi euro 1.973.459,43, di cui euro 1.489.937,68 (pari a circa il 75,5% del totale) trasferiti nel 2023.

L'art. 2, comma 1, della medesima OCDPC 1039/2023, inoltre, ha previsto che *“sulla base del riparto di cui all'articolo 1, comma 1, le risorse finanziarie possono essere trasferite, per la relativa annualità di riferimento, sulle contabilità speciali, ove ancora vigenti, intestate ai Commissari delegati o ai Soggetti responsabili ovvero sul bilancio ordinario delle Regioni interessate, delle rispettive Agenzie regionali o delle altre Amministrazioni competenti in ordinario individuate con ordinanze ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 1/2018.”*

Sulla base di tale presupposto il 24,5% residuo, pari ad euro 483.521,75, sarà trasferito, con apposita ordinanza, alle Regioni interessate nell'esercizio 2024, essendo state esperite tutte le procedure istruttorie amministrative di acquisizione dei fabbisogni definitivi.



| Finanziamento (art. 1 comma 448 L. n. 234/2021 e s.m.i.) degli anni 2023-2024 | |
|---|-----------------------|
| Risorse stanziati | Risorse non impiegate |
| 92.000.000,00 € | 3.510.062,32 € |
| 50.000.000,00 € | 21.282.819,71 € |
| 142.000.000,00 € | 24.792.882,03 € |

Per quanto concerne gli eventi 2021, è attualmente all'intesa delle regioni interessate uno schema di ordinanza volto a prevedere il riparto delle relative risorse, su cui andrà conseguentemente acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze. Secondo i dati aggiornati allo stato disponibili l'ordine di grandezza complessivo del riparto per tali eventi è di circa 11 milioni di euro e potrà trovare integrale copertura nell'ambito delle economie accertate di cui sopra rispetto agli stanziamenti previsti dal comma 448 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

In relazione agli eventi 2022-2023, il dato definitivo 'periziato' dei fabbisogni potrà essere acquisito solo all'esito dell'avvio delle procedure derivanti dall'adozione della proposta normativa in rassegna, che ne costituisce presupposto giuridico essenziale. In ogni caso, si precisa che le procedure di 'fase 2' di cui all' OCDPC n. 932/2022 e i provvedimenti conseguenti correntemente applicati in maniera uniforme sul territorio nazionale prevedono che i contributi, sia per i privati che per le imprese, siano applicati nei "limiti massimi percentuali dell'80% o del 50%" a seconda delle tipologie di danno considerate.

Pertanto, si conferma che all'estensione in rassegna potrà farsi fronte nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente – essendo integralmente disponibile la provvista di 150 mln per il triennio 2025-2027, nonché le economie che si consolideranno sull'esercizio corrente a conclusione del riparto per gli eventi 2021 – modulando il *quantum* della percentuale di contributo massimo erogabile sulla base del dato definitivo delle domande di contributo oggetto di perizia che verranno utilmente acquisite.

Alla luce dei rilievi svolti, la disposizione trova copertura finanziaria nelle risorse disponibili a legislazione vigente stanziati dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234: le risorse disponibili a legislazione vigente sono infatti pari a 150 milioni di euro per il triennio 2025 - 2027 e a 24.792.882,03 di euro rinvenienti dagli anni 2023 2024, di cui circa 11.000.000,00 di euro verranno destinati agli eventi 2021, costituenti limiti di spesa entro i quali potranno essere concessi i contributi in parola.

L'articolo 9, per le finalità ivi previste, estende, nei confronti dell'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime speciale di reclutamento previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione



dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Considerato che le assunzioni di personale effettuabili dalla suddetta Agenzia ai sensi del citato regime speciale di reclutamento avvengono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 reca, al comma 1, uno stanziamento straordinario per un ammontare complessivo pari a euro 13.950.130,00 a copertura degli oneri derivanti dai servizi di ordine pubblico che verranno predisposti in occasione del Summit G7 di Brindisi del 13-15 giugno 2024.

La previsione degli oneri necessari è stata elaborata sulla base dei dati relativi all'organizzazione del Summit, che vedrà la partecipazione di circa 25 Delegazioni estere e sulla scorta del dispositivo adottato in occasione del precedente Vertice di Taormina del 2017.

Tale evento renderà, infatti, necessaria l'adozione di un complesso dispositivo di vigilanza, sicurezza e protezione anche ai fini di prevenzione del terrorismo.

Più nel dettaglio, i maggiori oneri finanziari sono stimati in euro 4.676.230,00 per le spese di personale e in euro 9.273.900 per le spese di funzionamento.

Di seguito si riportano le tabelle riepilogative degli oneri:

| SUMMIT G7 PUGLIA | | | | |
|--|----------------------------|-------|------------------|---------------------|
| ONERI FINANZIARI FORZE DI POLIZIA (CIRCA 5000 OPERATORI) | | | | |
| tipologia spesa | costo unitario giornaliero | unità | turni/ore/giorni | TOTALE |
| INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO fuori sede | 29,43 | 4000 | 9 | 1.059.480 € |
| INDENNITA' DI ORDINE PUBBLICO in sede | 17,25 | 1000 | 9 | 155.250 € |
| LAVORO STRAORDINARIO | 19,78 | 5000 | 35 | 3.461.500 € |
| VITTO E ALLOGGIO | 190 | 1500 | 9 | 2.565.000 |
| NOLEGGIO NAVE | | 2500 | 9 | 6.600.000 |
| VITTO TERRITORIALI | 7 | 1000 | 9 | 63.000 |
| GENERI DI CONFORTO | 1,02 | 5000 | 9 | 45.900 |
| TOTALE | | | | 13.950.130 € |

Con il comma 2 viene, invece, incrementato il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, di ulteriori 1.500 unità, con un'autorizzazione di spesa di 3.755.149,00 euro per l'anno 2024.

Sempre nell'ottica di assicurare il concorso delle Forze armate nel potenziamento della cornice di sicurezza connessa allo svolgimento del Vertice internazionale in parola, il successivo comma 3



prevede altresì l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi per i quali è autorizzata la spesa di euro 5.750.718,00 per l'anno 2024, di cui 334.993,00 euro per spese di personale.

Per lo svolgimento di tali attività, secondo quanto stabilito dalla richiamata disposizione della legge di bilancio 2024, compete alle 1.500 unità di personale delle Forze armate un'indennità onnicomprensiva pari all'indennità di ordine pubblico riconosciuta al personale delle Forze di polizia, alla quale va aggiunto un tetto di 55 ore di straordinario mensili (rapportate al periodo di effettivo impiego - 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni), che potranno essere corrisposte anche in deroga ai limiti individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231.

Per il personale impiegato, invece, negli assetti di difesa aerea e marittima verrà corrisposto il compenso forfettario d'impiego (CFI), in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171.

Per la quantificazione dei succitati importi, sono stati presi a riferimento i seguenti parametri:

Spese di PERSONALE:

- indennità onnicomprensiva/ordine pubblico: per tutti i militari delle Forze armate impiegati a terra nel dispositivo integrativo dell'operazione "Strade Sicure" è stata prevista l'indennità giornaliera onnicomprensiva commisurata all'indennità di ordine pubblico prevista per il personale delle Forze di polizia, nell'importo pari a euro 26 per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio (a cui si applica il trattamento fiscale previsto dall'articolo 51, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917). A tali importi sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%), ai sensi della vigente normativa in materia;
- compenso per lavoro straordinario: per i militari di cui al precedente alinea, è stato previsto un limite individuale massimo mensile di 55 ore rapportate al periodo di impiego (pari a 40,33 ore per i contingenti impiegati per 22 giorni e circa 22 ore per i contingenti impiegati per 12 giorni) di compenso per lavoro straordinario effettivamente reso, eccedenti i vigenti limiti individuali massimi stabiliti per le esigenze dell'Amministrazione di appartenenza, ed utilizzato un costo medio orario di euro 13,31 in considerazione della categoria del personale impiegato (di cui la gran parte è costituita da graduati e militari di truppa). A tale volume sono stati aggiunti i contributi a carico dello Stato (ritenute previdenziali e assistenziali del 24,20% ed IRAP del 8,5%);



- compenso forfetario d'impiego (CFI): a tutto il personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima per un importo giornaliero medio di circa € 135,08 [derivante dalla somma della spesa -vds. prospetti analitici CFI (unità navale e assetti aerei) - diviso il numero di unità di personale (496) e il numero dei giorni di effettivo impiego (5 gg.)]. Tale volume è comprensivo dei contributi a carico dello Stato (INPDAP - 24,20% - ed IRAP del 8,5%).

Spese di FUNZIONAMENTO:

- viveri: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio ammessi al vitto presso strutture militari, è stato previsto un incremento *pro-capite* giornaliero della razione viveri di € 4,80, per soddisfare le esigenze della prima colazione e della cena; nelle località prive di strutture militari è stato previsto un costo giornaliero *pro-capite* di € 34 per la consumazione del vitto presso strutture civili;
 - alloggio: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio nelle località prive di strutture militari, è stato previsto un costo giornaliero medio *pro-capite* compreso tra € 80 e € 100 -in base ai luoghi di pernottamento- per l'alloggiamento presso strutture civili;
 - servizi generali: per i militari impiegati fuori dalla sede di servizio è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 6,25 per soddisfare le esigenze di lavanderia, pulizia, consumi di corrente elettrica/acqua, ecc.;
 - equipaggiamento/vestiario: per tutti i militari, sia nella sede che fuori dalla sede di servizio, è stato previsto un costo *pro-capite* giornaliero di € 1,45, per soddisfare le esigenze di acquisto e riparazione vestiario ed equipaggiamenti, ecc.;
 - impiego automezzi: in considerazione dell'entità del personale complessivamente impiegato è stato determinato il numero degli automezzi necessari al loro trasporto ed utilizzato il costo unitario giornaliero di € 28,97 (nolo, carburanti, etc.);
 - impiego assetti aerei e navali: funzionamento generale degli aeromobili e delle unità navali militari di previsto impiego per tutta la durata dell'esigenza (acquisto carbolubrificanti, manutenzione e mantenimento in efficienza, acquisto ricambi, ecc.). Per il calcolo degli oneri di funzionamento è stata presa a riferimento l'onerosità volo/ora e/o navigazione/giorno per ciascuna tipologia di mezzo aereo/navale, considerandone, in funzione del compito da assolvere, il previsto impiego complessivo in termini di ore di volo e giorni di navigazione.
 - *una tantum*:
- a) indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti: per il personale impiegato fuori dalla sede di servizio è prevista la corresponsione dell'indennità di marcia/indennità di missione durante i trasferimenti. In considerazione dei turni di servizio, della distanza da



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

percorrere per raggiungere la sede di impiego e dei necessari periodi di affiancamento, è stato calcolato forfettariamente un costo complessivo di euro € 118.298,00 di cui € 37.298,00 per n. 1.500 militari impiegati fuori dalla sede di servizio, quale indennità di marcia/oneri per la ricognizione, prevedendo la corresponsione per 1-3 giorni (2 giorni in media) ed € 81.000,00 per n. 496 unità di personale militare impiegato per il dispositivo di difesa aerea e marittima, quale indennità di missione/spostamenti sul territorio nazionale;

- b) acquisto materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali per un onere complessivo di circa € 270.417,00;
- c) Oneri comunicazione satellitari per € 4.100,00;
- d) Oneri di approntamento di € 15.000,00.

Di seguito le schede con il dettaglio analitico delle spese.

| LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA' MISSIONE: G7 - CONTINGENTE MILITARI FORZE ARMATE ANNO 2024 | |
|---|----------------------|
| SCHEDA | COSTO INTERO PERIODO |
| G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE | € 1.227.048 |
| G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA | € 486.098 |
| G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA | € 2.042.003 |
| G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA | € 5.750.718 |
| TOTALE PER L'ANNO 2024 | € 9.505.867 |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA' | | | | |
|---|------------|---------------|--------------------|---|
| MISSIONE: G7 - CONTROLLO VALICHI DI CONFINE | | | | |
| ANNO 2024 | | | | |
| 350 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u> | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.) |
| Onnicomprensiva/O.P. fuori sede | 350 | € 29,44 | € 309.120 | € 226.688 |
| Straordinario | 350 | € 17,66 | € 339.955 | € 249.300 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | 350 | | € 649.075 | € 475.988 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| Viveri | 108 | € 4,80 | € 15.552 | € 11.405 |
| Vitto strutture civili | 242 | € 34,00 | € 246.840 | € 181.016 |
| Alloggio strutture civili | 242 | € 80,00 | € 580.800 | € 425.920 |
| Servizi generali | 108 | € 6,25 | € 20.250 | € 14.850 |
| Equipaggiamento/vestiario | 350 | € 1,45 | € 15.225 | € 11.165 |
| Funzionamento automezzi | 44 | € 28,97 | € 38.240 | € 28.043 |
| TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO | | | € 916.907 | € 672.399 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | |
| Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni | | | | € 8.671 |
| Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali | | | | € 69.990 |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | | € 78.661 |
| RIEPILOGO | | | | |
| | | | costo/mese | costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | € 649.075 | € 475.988 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | € 916.907 | € 672.399 |
| TOTALE ONERI | | | € 1.565.982 | € 1.148.387 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | € 78.661 |
| TOTALE GENERALE | | | € 1.644.643 | € 1.227.048 |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI | | | | |
|---|--------|---------------|------------|---|
| MISSIONE: G7 - SERVIZI PREVENTIVI DI SICUREZZA | | | | |
| ANNO 2024 | | | | |
| 100 MILITARI <u>FUORI SEDE STANZIALE</u> | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.) |
| Onnicomprensiva/O.P. fuori sede | 100 | € 29,44 | € 88.320 | € 64.768 |
| Straordinario | 100 | € 17,66 | € 97.130 | € 71.229 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | 100 | | € 185.450 | € 135.997 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| Viveri | 0 | € 4,80 | € - | € - |
| Vitto strutture civili | 100 | € 34,00 | € 102.000 | € 74.800 |
| Alloggio strutture civili | 100 | € 100,00 | € 300.000 | € 220.000 |
| Servizi generali | 0 | € 6,25 | € - | € - |
| Equipaggiamento/vestiario | 100 | € 1,45 | € 4.350 | € 3.190 |
| Funzionamento automezzi | 13 | € 28,97 | € 11.298 | € 8.285 |
| TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO | | | € 417.648 | € 306.275 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | |
| Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni | | | | € 2.468 |
| Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali | | | | € 41.358 |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | | € 43.826 |
| RIEPILOGO | | | | |
| | | | costo/mese | costo dal 30/05/24 al 20/06/24 (22 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | € 185.450 | € 135.997 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | € 417.648 | € 306.275 |
| TOTALE ONERI | | | € 603.098 | € 442.272 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | € 43.826 |
| TOTALE GENERALE | | | € 646.924 | € 486.098 |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - BRINDISI | | | | |
|---|--------------|---------------|--------------------|---|
| MISSIONE: G7 - SERVIZI DI VIGILANZA E SICUREZZA | | | | |
| ANNO 2024 | | | | |
| 1050 MILITARI FUORI SEDE STANZIALE | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.) |
| Onnicomprensiva/O.P. fuori sede | 1.050 | € 29,44 | € 927.360 | € 370.944 |
| Straordinario | 1.050 | € 17,66 | € 1.019.865 | € 407.946 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | 1.050 | | € 1.947.225 | € 778.890 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| Viveri | 486 | € 4,80 | € 69.984 | € 27.994 |
| Vitto strutture civili | 564 | € 34,00 | € 575.280 | € 230.112 |
| Alloggio strutture civili | 564 | € 100,00 | € 1.692.000 | € 676.800 |
| Servizi generali | 486 | € 6,25 | € 91.125 | € 36.450 |
| Equipaggiamento/vestiario | 1.050 | € 1,45 | € 45.675 | € 18.270 |
| Funzionamento automezzi | 131 | € 28,97 | € 113.852 | € 45.541 |
| Funzionamento velivoli | 12 | € 296,65 | € 106.794 | € 42.718 |
| TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO | | | € 2.694.710 | € 1.077.885 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | |
| Indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni | | | | € 26.159 |
| Materiali ed attrezzature varie, pedaggi autostradali | | | | € 159.069 |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | | € 185.228 |
| RIEPILOGO | | | | |
| | | | costo/mese | costo dal 06/06/24 al 17/06/24 (12 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | € 1.947.225 | € 778.890 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | € 2.694.710 | € 1.077.885 |
| TOTALE ONERI | | | € 4.641.935 | € 1.856.775 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | € 185.228 |
| TOTALE GENERALE | | | € 4.827.163 | € 2.042.003 |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| LOCALITA' MISSIONE: ITALIA - VARIE LOCALITA' | | | | |
|--|------------|---------------|---------------------|--|
| MISSIONE: G7 - ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA | | | | |
| ANNO 2024 | | | | |
| 496 MILITARI <u>ASSETTI DIFESA AEREA E MARITTIMA</u> | | | | |
| ONERI DI PERSONALE | | | | |
| | numero | costi unitari | costo/mese | costo dal 12/06/24 al 16/06/24 (5 gg.) |
| Compenso Forfettario Impiego | 496 | € 135,078 | € 2.009.958 | € 334.993 |
| TOTALE SPESE PERSONALE | 496 | | € 2.009.958 | € 334.993 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | | |
| Viveri | 496 | € 4,80 | € 71.424 | € 11.904 |
| Servizi generali | 496 | € 6,25 | € 93.000 | € 15.500 |
| Equipaggiamento/vestiario | 496 | € 1,45 | € 21.576 | € 3.596 |
| Funzionamento velivoli | 7 | € 141.092,00 | € 29.629.320 | € 4.938.220 |
| Funzionamento navi | 1 | € 69.281,00 | € 2.078.430 | € 346.405 |
| TOTALE ONERI FUNZIONAMENTO | | | € 31.893.750 | € 5.315.625 |
| ONERI UNA TANTUM | | | | |
| Indennità di marcia/oneri per ricognizioni | | | € | - |
| Indennità di missioni/spostamenti territorio nazionale | | | € | 81.000 |
| Oneri comunicazioni satellitari | | | € | 4.100 |
| Approntamento | | | € | 15.000 |
| TOTALE ONERI UNA TANTUM | | | € | 100.100 |
| RIEPILOGO | | | | |
| | | | costo/mese | costo dal 12/06/24 al 16/06/24 (5 gg.) |
| ONERI DI PERSONALE | | | € 2.009.958 | € 334.993 |
| ONERI DI FUNZIONAMENTO | | | € 31.893.750 | € 5.315.625 |
| TOTALE ONERI | | | € 33.903.708 | € 5.650.618 |
| ONERI UNA TANTUM | | | € | 100.100 |
| TOTALE GENERALE | | | € 34.003.808 | € 5.750.718 |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: G7 - Unità navale MM.

| Grado | Unità | Feriale | | Festivo | | Totale | Oneri a carico Amministrazione | | Totale Lordo |
|----------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|------------------|--------------------------------|-----------------|-------------------|
| | | Indennità giornaliera | Giorni | Indennità giornaliera | Giorni | | INPDAP 24,20% | IRAP 8,50% | |
| | | | | | | | | | |
| Ammiraglio di Squadra | 0 | 105 | 3 | 180 | 2 | - | - | - | - |
| Ammiraglio di Divisione | 0 | 105 | 3 | 180 | 2 | - | - | - | - |
| Contrammiraglio | 0 | 95 | 3 | 170 | 2 | - | - | - | - |
| Capitano di Vascello + 25 | 0 | 95 | 3 | 170 | 2 | - | - | - | - |
| Capitano di Vascello | 1 | 95 | 3 | 170 | 2 | 625,00 | 151,25 | 53,13 | 829,38 |
| Capitano di Fregata + 25 | 4 | 85 | 3 | 165 | 2 | 2.340,00 | 566,28 | 198,90 | 3.105,18 |
| Capitano di Fregata | 0 | 85 | 3 | 165 | 2 | - | - | - | - |
| Capitano di Corvetta | 5 | 85 | 3 | 165 | 2 | 2.925,00 | 707,85 | 248,63 | 3.881,48 |
| Tenente di Vascello | 10 | 76 | 3 | 152 | 2 | 5.320,00 | 1.287,44 | 452,20 | 7.059,64 |
| Sottotenente di Vascello | 7 | 76 | 3 | 152 | 2 | 3.724,00 | 901,21 | 316,54 | 4.941,75 |
| Guardiamarina | 3 | 76 | 3 | 152 | 2 | 1.596,00 | 386,23 | 135,66 | 2.117,89 |
| Lungotenente | 0 | 76 | 3 | 152 | 2 | - | - | - | - |
| 1° Maresciallo + 29 | 0 | 76 | 3 | 152 | 2 | - | - | - | - |
| 1° Maresciallo + 25 | 0 | 76 | 3 | 152 | 2 | - | - | - | - |
| 1° Maresciallo | 4 | 76 | 3 | 152 | 2 | 2.128,00 | 514,98 | 180,88 | 2.823,86 |
| Capo 1° Classe + 25 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Capo 1° Classe | 26 | 70 | 3 | 140 | 2 | 12.740,00 | 3.083,08 | 1.082,90 | 16.905,98 |
| Capo 2° Classe + 15 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Capo 2° Classe + 10 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Capo 2° Classe | 34 | 70 | 3 | 140 | 2 | 16.660,00 | 4.031,72 | 1.416,10 | 22.107,82 |
| Capo 3° Classe | 6 | 70 | 3 | 140 | 2 | 2.940,00 | 711,48 | 249,90 | 3.901,38 |
| 2° Capo Scelto + 25 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| 2° Capo Scelto | 4 | 70 | 3 | 140 | 2 | 1.960,00 | 474,32 | 166,60 | 2.600,92 |
| 2° Capo + 18 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| 2° Capo + 15 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| 2° Capo | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Sergente + 10 | 10 | 70 | 3 | 140 | 2 | 4.900,00 | 1.185,80 | 416,50 | 6.502,30 |
| Sergente | 10 | 70 | 3 | 140 | 2 | 4.900,00 | 1.185,80 | 416,50 | 6.502,30 |
| Sottocapo 1° Classe Scelto | 0 | 66 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | - |
| Sottocapo 1° Classe | 9 | 66 | 3 | 132 | 2 | 4.158,00 | 1.006,24 | 353,43 | 5.517,67 |
| Sottocapo 2° Classe | 13 | 66 | 3 | 132 | 2 | 6.006,00 | 1.453,45 | 510,51 | 7.969,96 |
| Sottocapo 3° Classe | 50 | 66 | 3 | 132 | 2 | 23.100,00 | 5.590,20 | 1.963,50 | 30.653,70 |
| Volontario non in SP | 0 | 66 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | - |
| Totale | 196 | | | | | 96.022,00 | 23.237,32 | 8.161,87 | 127.421,19 |

| | |
|--------------------|------------|
| Totale arrotondato | 127.421,00 |
|--------------------|------------|



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

Missione: G7 - Difesa aerea e assetti aerei vari e personale di supporto

| Grado | Unità | Feriale | | Festivo | | Totale | Oneri a carico Amministrazione | | Totale Lordo |
|-----------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| | | Indennità giornaliera | Giorni | Indennità giornaliera | Giorni | | INPDAP 24,20% | IRAP 8,50% | |
| | | | | | | | | | |
| Generale di Squadra Aerea | 0 | 105 | 3 | 180 | 2 | - | - | - | - |
| Generale di Divisione Aerea | 0 | 105 | 3 | 180 | 2 | - | - | - | - |
| Generale di Brigata Aerea | 0 | 95 | 3 | 170 | 2 | - | - | - | - |
| Colonnello + 25 | 1 | 95 | 3 | 170 | 2 | 625,00 | 151,25 | 53,13 | 829,38 |
| Colonnello | 0 | 95 | 3 | 170 | 2 | - | - | - | - |
| Tenente Colonnello + 25 | 15 | 85 | 3 | 165 | 2 | 8.775,00 | 2.123,55 | 745,88 | 11.644,43 |
| Tenente Colonnello | 15 | 85 | 3 | 165 | 2 | 8.775,00 | 2.123,55 | 745,88 | 11.644,43 |
| Maggiore | 15 | 85 | 3 | 165 | 2 | 8.775,00 | 2.123,55 | 745,88 | 11.644,43 |
| Capitano | 10 | 76 | 3 | 152 | 2 | 5.320,00 | 1.287,44 | 452,20 | 7.059,64 |
| Tenente | 10 | 76 | 3 | 152 | 2 | 5.320,00 | 1.287,44 | 452,20 | 7.059,64 |
| Sottotenente | 5 | 76 | 3 | 152 | 2 | 2.660,00 | 643,72 | 226,10 | 3.529,82 |
| Luogotenente | 45 | 76 | 3 | 152 | 2 | 23.940,00 | 5.793,48 | 2.034,90 | 31.768,38 |
| 1° Maresciallo + 29 | 32 | 76 | 3 | 152 | 2 | 17.024,00 | 4.119,81 | 1.447,04 | 22.590,85 |
| 1° Maresciallo + 25 | 15 | 76 | 3 | 152 | 2 | 7.980,00 | 1.931,16 | 678,30 | 10.589,46 |
| 1° Maresciallo | 9 | 76 | 3 | 152 | 2 | 4.788,00 | 1.158,70 | 406,98 | 6.353,68 |
| Maresciallo 1° Classe + 25 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Maresciallo 1° Classe | 8 | 70 | 3 | 140 | 2 | 3.920,00 | 948,64 | 333,20 | 5.201,84 |
| Maresciallo 2° Classe + 15 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Maresciallo 2° Classe + 10 | 7 | 70 | 3 | 140 | 2 | 3.430,00 | 830,06 | 291,55 | 4.551,61 |
| Maresciallo 2° Classe | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Maresciallo 3° Classe | 6 | 70 | 3 | 140 | 2 | 2.940,00 | 711,48 | 249,90 | 3.901,38 |
| Sergente Maggiore Capo + 25 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Sergente Maggiore Capo | 43 | 70 | 3 | 140 | 2 | 21.070,00 | 5.098,94 | 1.790,95 | 27.959,89 |
| Sergente Maggiore + 18 | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Sergente Maggiore + 15 | 32 | 70 | 3 | 140 | 2 | 15.680,00 | 3.794,56 | 1.332,80 | 20.807,36 |
| Sergente Maggiore | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| Sergente + 10 | 22 | 70 | 3 | 140 | 2 | 10.780,00 | 2.608,76 | 916,30 | 14.305,06 |
| Sergente | 0 | 70 | 3 | 140 | 2 | - | - | - | - |
| 1° Aviere Capo Scelto | 10 | 66 | 3 | 132 | 2 | 4.620,00 | 1.118,04 | 392,70 | 6.130,74 |
| 1° Aviere Capo | 0 | 66 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | - |
| 1° Aviere Scelto | 0 | 66 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | - |
| Aviere Capo | 0 | 66 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | - |
| Volontario non in SP | 0 | 66 | 3 | 132 | 2 | - | - | - | - |
| Totale | 300 | | | | | 156.422,00 | 37.854,12 | 13.295,87 | 207.571,99 |

| | |
|--------------------|------------|
| Totale arrotondato | 207.572,00 |
|--------------------|------------|



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il **comma 4** prevede l'autorizzazione di una spesa complessiva di euro **1.810.282,00** per consentire il lavoro straordinario dei Vigili del fuoco da effettuarsi in occasione del Vertice internazionale e assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente necessario per lo svolgimento dell'evento in questione.

In particolare, allo scopo di assicurare la corretta cornice di sicurezza a un evento di eccezionale rilevanza politica, si ritiene di predisporre un dispositivo che, oltre a garantire, potenziandolo, il dispositivo di soccorso tecnico urgente ordinariamente presente sul territorio, preveda l'impiego anche di unità specialistiche e specializzate. Tali unità, sono state individuate tra quelle esperte in campo NBCR, USAR, elicotteristico, subacqueo, navale e di soccorso aeroportuale e saranno impegnate per garantire:

- un monitoraggio h 24 dei luoghi per l'individuazione di sostanze nucleari, chimiche o biologiche intervenendo immediatamente in caso di allarme;
- con il proprio personale esperto USAR un rapido intervento di unità esperte nella ricerca sotto macerie;
- con l'impiego degli elicotteri una rapida movimentazione dello scenario;
- con il proprio personale sommozzatore ogni emergenza o necessità che dovesse interessare lo specifico campo d'azione;
- con il personale nautico la sicurezza dei porti, ordinariamente privi di servizio effettuato dal CNVVF, utilizzati in vicinanza dei luoghi del vertice;
- con il personale soccorritore aeroportuale la sicurezza antincendio del traffico aereo all'interno delle superfici che saranno utilizzate in prossimità dei luoghi del vertice, potenziando nel contempo, la sicurezza antincendio negli aeroporti limitrofi.

È stata pertanto stimata una spesa complessiva di 1.810.282 euro che tiene conto sostanzialmente dei soli costi del personale impiegato nei termini sopra indicati. Dalla tabella che segue si evince nel dettaglio il suddetto dispositivo di soccorso, sia in termini di impiego di risorse umane che di relativo fabbisogno finanziario.

| Dispositivo di soccorso del CNWF (dal 11 al 16 giugno) per il G7 del 13-15 giugno 2024 | giorni/eventi | ore complessive | WF impiegati nel dispositivo/riunioni operative | costo medio/orario compenso lavoro straor. | importi totali |
|--|---------------|-----------------|---|--|---------------------|
| Dispositivo STU personale WF | 6 giorni | 144 | 466 | 23,90 | 1.803.785,60 |
| Impegno continuativo CNWF riunioni operative | 20 eventi | 480 | 18 | 23,90 | 206.496,00 |
| | | | ONERE COMPLESSIVO lordo stato | | 1.810.281,60 |



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il **comma 5** dispone che, con riguardo alle assunzioni straordinarie di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 relativamente a 250 unità nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco da assumere non prima del 1° ottobre 2023, le stesse abbiano decorrenza non prima del 31 dicembre 2024, nel limite massimo di 229 unità; tale limite è stato definito alla luce degli incrementi retributivi determinatisi successivamente all'entrata in vigore della predetta legge n. 178 del 2020 (DPR 121/2022).

Di seguito le tabelle esplicative per la quantificazione del risparmio derivante dalla nuova decorrenza delle assunzioni.

ONERI ASSUNZIONE STRAORDINARIA N. 229 VIGILI DEL FUOCO: DECORRENZA 1° gennaio 2024

| Allievo vigile del fuoco | | Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco | | TOT GIORNI ANNO | Allievo vigile del fuoco | Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco | Totale | Allievo vigile del fuoco | Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco | TOTALE LORDO STATO | di cui trattamento economico fisso | di cui trattamento economico accessorio (straordinario) |
|--------------------------|-------------|--|-------------|-----------------|--------------------------|--|--------|--------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| N. | GG LAVORATI | N. | GG LAVORATI | | | | | | | | | |
| 229 | 274 | 229 | 92 | 366 | 171,44 | 57,96 | 229,00 | 6.574.063,57 | 2.394.986,96 | 8.909.070,55 | 8.889.133,84 | 19.936,70 |

ONERI ASSUNZIONE STRAORDINARIA N. 229 VIGILI DEL FUOCO: DECORRENZA 31 dicembre 2024

| Allievo vigile del fuoco | | Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco | | TOT GIORNI ANNO | Allievo vigile del fuoco | Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco | Totale | Allievo vigile del fuoco | Allievo vigile del fuoco in prova - Vigile del fuoco | TOTALE LORDO STATO | di cui trattamento economico fisso | di cui trattamento economico accessorio (straordinario) |
|--------------------------|-------------|--|-------------|-----------------|--------------------------|--|--------|--------------------------|--|--------------------|------------------------------------|---|
| N. | GG LAVORATI | N. | GG LAVORATI | | | | | | | | | |
| 229 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,63 | - | 0,63 | 23.993 | - | 23.993,01 | 23.993,01 | - |

Quantificazione risparmio per differimento assunzione n. 229 unità vigili del fuoco (L. 30.12.2020, n. 178 comma 877)

6.005,076

| QUALIFICHE | RETRIBUZIONE PRO-CAPITE (LORDO STATO) | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| | FISSA | | TOTALE | |
| | 2024-2026 | Accessoria (straordinaria) | 2024-2026 | Tariffa straordinaria fersale (15%) |
| ALIEVO VIGILE DEL FUOCO | 38.346,90 | - | 38.346,90 | - |
| VIGILE DEL FUOCO | 40.217,79 | 348,35 | 40.564,14 | 13,05 |

Il **comma 6** precisa che le spese inerenti al trattamento economico accessorio dell'articolo in esame, si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Il **comma 7** prevede che agli oneri, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

- quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017. In particolare, le somme oggetto di riduzione sono quelle indicate dal decreto del



presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017 e destinate settore difesa-sicurezza;

- quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5, in relazione all'allungamento al 31 dicembre 2024, della data di autorizzazione all'assunzione in deroga del relativo personale;
- quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;
- quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, , che presenta le necessarie disponibilità.

L'articolo 11 stabilisce che l'articolo 2, comma 2 del decreto legge 16 del 2020 sia da intendersi nel senso che le attività della Fondazione Milano Cortina 2026 non sono disciplinate da norme di diritto pubblico, che la fondazione medesima non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico e che opera in condizione di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali. La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Prof. P. M. Motta'.

10/06/2024



XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

| Decreto-legge "Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali" (milioni di euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---------|---|-----|--------|---------------------------|------|------|--------------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|
| articolo | comma | lettera | descrizione | E/S | Natura | Saldo netto da finanziare | | | Fabbriscigno | | | Indebitamento netto | | | | | |
| | | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 10 | 1 | | Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capì di Stato e di Governo (G7) di Brindisi - personale | S | C | 4,7 | | | | | | | | 4,7 | | | |
| 10 | 1 | | Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capì di Stato e di Governo (G7) di Brindisi - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | 2,3 | | |
| 10 | 1 | | Rafforzamento delle Forze di polizia impegnate nei servizi per il Vertice dei Capì di Stato e di Governo (G7) di Brindisi - spese di funzionamento | S | C | 9,3 | | | | | | | | | 9,3 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo valichi di confine - personale | S | C | 0,5 | | | | | | | | | 0,5 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo valichi di confine - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | 0,2 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - controllo valichi di confine - spese di funzionamento | S | C | 0,7 | | | | | | | | | 0,7 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi preventivi di sicurezza - personale | S | C | 0,1 | | | | | | | | | 0,1 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi preventivi di sicurezza - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | 0,1 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi preventivi di sicurezza - spese di funzionamento | S | C | 0,3 | | | | | | | | | 0,3 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi di vigilanza e sicurezza - personale | S | C | 0,8 | | | | | | | | | 0,8 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi di vigilanza e sicurezza - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | 0,4 | | |
| 10 | 2 | | Incremento di 1.500 unità del contingente di personale delle Forze armate, di cui all'art. 1, c. 342, della L. 213/2023 - servizi di vigilanza e sicurezza - spese di funzionamento | S | C | 1,2 | | | | | | | | | 1,2 | | |
| 10 | 3 | | Impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi - personale | S | C | 0,4 | | | | | | | | | 0,4 | | |
| 10 | 3 | | Impiego di assetti aeronavali della Difesa, che verranno impiegati al fine di garantire la difesa aerea e marittima nell'area prospiciente la costa adriatica delle province di Bari e di Brindisi - personale - effetti riflessi | E | TC | | | | | | | | | | 0,2 | | |

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2024.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante « Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile » e, in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante « Misure urgenti per la crescita del Paese » e, in particolare, l'articolo 67-ter, comma 2;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) » e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 » e, in particolare, l'articolo 1, comma 551;

Visto il « Codice della protezione civile » di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante « Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 »;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023 con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed ec-

cezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 maggio 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c) e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 2023;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 2023 con il quale è stato disciplinato il passaggio delle attività e delle funzioni di assistenza alla popolazione delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023 e delle altre attività previste dal decreto legislativo n. 1 del 2018 alla gestione commissariale straordinaria ai sensi dell'articolo 20-ter, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 11 settembre 2023;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2024, con la quale è stato prorogato lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2024;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione *in loco*, al raf-

forzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009;

Ritenuta la straordinaria necessità di definire misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia « ItaliaMeteo »;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di definire misure per l'impiego del personale militare e di soccorso per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice del « Gruppo dei sette » (G7), in programma dal 13 al 15 giugno 2024 nella città di Brindisi;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire le modalità di azione della Fondazione « Milano-Cortina 2026 », al fine di agevolare le complesse attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nell'ambito temporale immediato e predefinito delle predette competizioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 10 giugno 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, per lo sport e i giovani, dell'interno e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

CAPO I

RICOSTRUZIONE POST-CALAMITÀ

Articolo 1.

(Contributi per beni mobili)

1. All'articolo 20-*sexies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 6-*bis*, sono aggiunti i seguenti:

« 6-*ter*. Il Commissario straordinario di cui al presente articolo, con i provvedimenti di cui al comma 1, può concedere, nel limite di spesa di

210 milioni di euro, a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera e), i contributi di cui al comma 6-quater.

6-quater. Per danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023, presenti all'interno di immobili di proprietà di soggetti privati con destinazione d'uso residenziale alla data dei medesimi eventi alluvionali, il Commissario straordinario ai sensi del comma 6-ter riconosce un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione, assicurando il rispetto dei limiti di spesa. I contributi di cui al presente comma sono riconosciuti al netto degli indennizzi assicurativi eventualmente ricevuti dal beneficiario in conseguenza del danneggiamento dei beni mobili di cui al precedente periodo. ».

2. In applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, la somma di 560 milioni di euro disponibile nell'ambito della contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate, confluisce per l'anno 2024 alla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100.

Articolo 2.

(Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative)

1. All'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

« 3-bis. I contributi di cui al comma 3 possono essere altresì destinati, nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies:

a) all'acquisto di aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale o totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;

b) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo.

3-ter. Le aree di sedime degli immobili demoliti o da demolire, per i quali siano disposte le misure di delocalizzazione ai sensi del comma

3-bis, lettera a), nonché gli immobili danneggiati di cui al comma 3-bis, lettera b) sono gratuitamente acquisiti, secondo quanto previsto con ordinanza del Commissario straordinario, al patrimonio disponibile del Comune, che provvede alla relativa demolizione con oneri a carico delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies.

3-quater. I contributi di cui al comma 3-bis sono alternativi rispetto ai contributi per la riparazione, ripristino o ricostruzione di cui al comma 3 e non possono essere concessi per importi superiori rispetto a quanto a tale titolo sarebbe stato conseguibile dall'istante, al netto dei costi di demolizione. ».

Articolo 3.

(Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza)

1. All'articolo 20-septies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole: « avvalendosi della propria struttura di supporto » sono inserite le seguenti: « ovvero, sulla base di convenzioni non onerose, di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici, » e, dopo le parole: « previo sorteggio dei beneficiari » sono inserite le seguenti: « o loro selezione in applicazione di indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo ».

Articolo 4.

(Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale)

1. All'articolo 20-ter, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

2. All'attuazione del comma 1 si provvede, per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge n. 61 del 2023.

3. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi » sono soppresse;

b) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: « Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esi-

genze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Qualora nelle graduatorie suddette non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. ».

Articolo 5.

(Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione)

1. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis* Per assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali di cui all'articolo 20-*octies*, il Commissario straordinario alla ricostruzione, con propri provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, può individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, quali soggetti attuatori, purché siano già in possesso delle professionalità necessarie per far fronte alle relative attività:

- a) gli enti di cui ai commi 1 e 2;
- b) le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi *in house* delle medesime amministrazioni;
- c) gli enti pubblici economici;
- d) le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
- e) le aziende unità sanitarie locali;
- f) le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM)”, limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2-*ter*. Le attività svolte dagli organismi *in house* di cui al comma 2-*bis*, lettera b), e dalle società e soggetti di cui al comma 2-*bis*, lettera d), sono definite in specifiche convenzioni. Gli oneri derivanti alle convenzioni di cui al primo periodo, posti a carico del quadro economico dell'intervento, non possono superare il limite massimo del 2 per cento del medesimo quadro economico. Alle convenzioni stipulate con la So-

cietà ANAS S.p.A., si applica quanto previsto dal terzo periodo del comma 3. ».

2. All'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 3, terzo periodo, le parole « comma 3-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis* e 3-*ter* ».

Articolo 6.

(Infrastrutture stradali e ferroviarie)

1. All'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e*), del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « infrastrutture stradali » sono inserite le seguenti: « e, nel limite di 255 milioni, comprensivo di IVA, ferroviarie »;

b) dopo le parole: « altresì l'individuazione » sono inserite le seguenti: « , per le infrastrutture stradali, »;

c) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per le infrastrutture ferroviarie, il Commissario straordinario provvede, con oneri a carico dei quadri economici degli interventi, alla sottoscrizione di apposita convenzione quadro con RFI S.p.A. per la definizione degli interventi alla stessa affidati, dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio e degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali di RFI, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi oggetto della convenzione di cui al periodo precedente è data evidenza nel contratto di programma – parte servizi – stipulato tra RFI S.p.A. e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. ».

2. All'articolo 20-*novies*, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo le parole: « del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 » sono inserite le seguenti: « e relativamente agli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi, ».

3. All'articolo 20-*novies* del decreto-legge n. 61 del 2023, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3-*bis*. La società RFI S.p.A., secondo quanto previsto nel piano di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e*), e sulla base della convenzione quadro sottoscritta con il Commissario straordinario ai sensi del

medesimo all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e*), provvede, in qualità di soggetto attuatore, a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 20-*quinquies*, comma 4, nel limite massimo di cui all'articolo 20-*octies*, comma 2, lettera *e*), agli interventi finalizzati alla definitiva messa in sicurezza e al definitivo ripristino degli impianti ferroviari danneggiati dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-*bis*, nonché agli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sugli impianti ferroviari e sulle aree contigue, anche se di proprietà ovvero in uso ad altri soggetti pubblici e privati, i quali restano responsabili dei successivi adempimenti manutentivi. ».

Articolo 7.

(Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009)

1. L'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che, nell'ambito della quota parte delle risorse statali che il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) può destinare al finanziamento di servizi di natura tecnica e di assistenza qualificata, possono rientrare, per la parte non coperta con le risorse del Ministero dell'interno già finalizzate allo scopo in via ordinaria e previa istruttoria predisposta della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, anche le risorse per il finanziamento delle spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, responsabili dell'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai sensi dell'articolo 67-*ter*, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 8.

(Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile)

1. All'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « , verificatisi nell'anno 2021, » sono inserite le seguenti: « nonché relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *c*), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma pri-

maria finanziamenti per le predette finalità della citata lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023 ».

2. All'attuazione di quanto previsto al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente stanziata dal citato articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.

(Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo)

1. Tenuto conto della necessità di attivare la piena capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è estesa per la predetta Agenzia di un ulteriore quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

2. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017.

CAPO III

DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DI GRANDI EVENTI INTERNAZIONALI

Articolo 10.

(Disposizioni urgenti per il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi.)

1. Per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento del Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7) di Brindisi, in programma dal 13 al 15 giugno 2024, anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo, è autorizzata, per l'anno 2024, la spesa di euro 13.950.130 in favore delle Forze di polizia impegnate nei predetti servizi, di cui 4.676.230 euro per spese di personale e 9.273.900 euro per spese di funzionamento.

2. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 342, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è incrementato di 1.500 unità. Dalla data di impiego del

predetto personale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 3.755.149 per l'anno 2024.

3. Al fine di assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea per lo svolgimento del Vertice di cui al comma 1, attraverso l'impiego di assetti aeronavali della Difesa, è autorizzata la spesa di euro 5.750.718 per l'anno 2024, di cui 334.993 euro per spese di personale.

4. Al fine di assicurare il dispositivo di soccorso tecnico urgente in occasione del Vertice di cui al comma 1, è autorizzata, per il maggior impegno del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in termini di prestazioni di lavoro straordinario, la spesa complessiva di euro 1.810.282 per l'anno 2024, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione.

5. Le assunzioni straordinarie previste dall'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativamente alle unità da assumere non prima del 1° ottobre 2023 nelle qualifiche iniziali del ruolo dei vigili del fuoco, nel limite di 229 unità, possono essere effettuate non prima del 31 dicembre 2024.

6. Le spese inerenti al trattamento economico accessorio di cui al presente articolo si intendono in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

7. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a complessivi 25.266.279 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a euro 38.244.175 mediante corrispondente riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 19.695.750, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per le finalità indicate dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017;

b) quanto a euro 1.810.282 mediante utilizzo, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno dell'importo di 932.295, delle risorse rinvenienti ai sensi del comma 5;

c) quanto a euro 4.040.378, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi da 1 a 4;

d) quanto a 597.856 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 11.

(Fondazione « Milano Cortina 2026 »)

1. L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è da intendersi nel senso che le attività svolte dalla Fondazione « Milano Cortina 2026 » non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico.

2. La Fondazione « Milano Cortina 2026 » opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Articolo 12.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2024

MATTARELLA

TAJANI, *il Vicepresidente ex articolo 8,
comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400*

MUSUMECI, *Ministro per la protezione
civile e le politiche del mare*

ABODI, *Ministro per lo sport e i gio-
vani*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e
delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

€ 4,00